

## MORATORIE DEI PAGAMENTI LEGATE ALLA PANDEMIA COVID-19

Per quanto riguarda la classificazione delle posizioni oggetto di moratoria dei pagamenti legate alla pandemia COVID-19, in allineamento alle indicazioni dei diversi regulators che si sono espressi sul tema, si specifica che sino al 30 settembre 2020 le posizioni già in bonis interessate da tali misure (sia le moratorie ex lege sia quelle decise autonomamente dal Gruppo) sono state trattate come segue:

- non sono state di norma oggetto di classificazione a stage 2 (né considerate forborne secondo la normativa prudenziale). Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità, nel caso di moratoria decisa dalla Banca sono state effettuate specifiche valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance, con conseguente passaggio a stage 2;
- non sono state soggette a classificazione tra i deteriorati (stage 3). In particolare, i crediti in bonis oggetto di moratoria non vengono per tale circostanza classificati nella classe di rischio dei crediti scaduti o sconfinanti (past-due), in quanto la moratoria interviene sullo scaduto oggetto della misura. L'adesione ad una moratoria, inoltre, non viene considerata un trigger automatico di inadempienza probabile.

Le moratorie concesse a clientela già classificata tra i crediti non performing sono state oggetto di specifica valutazione e considerate misure di forbearance.

Dal 1° ottobre 2020, a seguito del “phase-out” delle Linee Guida EBA (Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis), il Gruppo ha proceduto a valutare caso per caso se la concessione di una nuova moratoria su un credito in bonis costituisca o meno una misura di forbearance.

A seguito della seconda ondata di COVID che ha colpito l'Europa da metà ottobre, tuttavia l'EBA ha riconsiderato il tema e, con la sua comunicazione del 2 dicembre, ha:

- riaperto sino al 31 marzo 2021 la possibilità di concedere moratorie secondo le preesistenti linee guida;
- introdotto un vincolo di durata massima di nove mesi alle nuove moratorie o all'estensione di una moratoria già esistente. Il termine si applica anche alla concessione di periodi di sospensione non consecutivi (in questo caso si sommano le durate dei diversi periodi). La durata massima di nove mesi non si applica retroattivamente alle moratorie concesse sino al 30 settembre.

Nel corso del mese di dicembre 2020, il Gruppo si è quindi adeguato a quanto previsto nell'amendment emesso da EBA il 2 dicembre, ripristinando il framework in essere sino al 30 settembre sopra descritto e introducendo però una valutazione caso per caso sulla classificazione a forborne per le moratorie con durata superiore ai nove mesi, come previsto da EBA. Con riferimento alle moratorie ex lege alle PMI domestiche, già oggetto di proroghe a partire dal DL Cura Italia del marzo 2020, la Legge di Bilancio n 178 del Dicembre 2020 ha previsto l'ulteriore proroga ex lege al 30 giugno 2021. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha pertanto messo in opera le azioni necessarie per adempiere a quanto previsto dalla legge italiana. In particolare, è stato adottato un approccio centralizzato, attraverso una proroga massiva delle moratorie, rientranti nel perimetro di legge, al 30 giugno 2021. Con riferimento alla classificazione come forbearance, il Gruppo si è orientato, visti i tempi imposti dalla legge per la proroga, su un'analisi centralizzata, comunque granulare a livello di singola posizione, con identificazione delle posizioni da targare forborne sulla base di criteri risk based.

Da ultimo, il Decreto-legge “Sostegni bis” ha concesso la possibilità di beneficiare di un'ulteriore proroga delle moratorie ex-lege fino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione è valida solo su richiesta delle imprese già ammesse al beneficio di una moratoria concessa in precedenza in forza del Decreto Cura Italia (come detto, scaduto il 30 giugno scorso). La richiesta di proroga doveva essere formalizzata dal cliente entro il 15 giugno. La sospensione dal 1° luglio in avanti fa riferimento alla sola quota capitale, mentre gli interessi che via via maturano devono essere pagati. Su tale nuova proroga la scelta del Gruppo - alla luce della numerosità delle moratorie in essere e delle conseguenti potenziali richieste da parte della clientela, da gestire in un tempo assai ristretto - è stata quella di identificare un limitato cluster caratterizzato da una qualità creditizia particolarmente elevata, per il quale la Banca ha ritenuto che non ricorrano i presupposti di difficoltà finanziaria e pertanto non vi siano i termini per la targatura Forborne. Il cluster è stato identificato sia in base al rating, sia tenendo conto della valutazione granulare effettuata nell'ambito delle iniziative commerciali/creditizie volte ad appurare la capacità dei clienti di riprendere i pagamenti. Per tutte le posizioni non incluse nel cluster, si è proceduto alla verifica caso per caso da parte dei gestori.

Considerando che non sono stati decisi ulteriori interventi legislativi, eventuali ulteriori proroghe di moratorie in essere / concessione di nuove sospensioni seguono quindi gli ordinari processi creditizi.